

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE E IL COMUNE DI BRICHERASIO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI E/O DIMORANTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO.

Tra

il Comune di **CAMPIGLIONE FENILE** (TO), rappresentato dal sig. Luca Re, Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la residenza comunale – Piazza San Germano, 5. il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale sotto richiamata,

e

il Comune di **BRICHERASIO** (TO), rappresentato dal Sig. Simone Ballari, Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la residenza comunale – Piazza Santa Maria, 11 il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale sotto richiamata;

PREMESSO CHE:

per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di un apposito accordo ai sensi dell'ex art. 15 L. 241/1990 e del D.Lgs. n. 267/2000;

il Comune di Bricherasio ed il Comune di Campiglione Fenile intendono favorire, mediante la predisposizione di un servizio condiviso di trasporto scolastico, l'adempimento dell'obbligo scolastico e che in tale contesto la Scuola secondaria di primo grado ha sede solamente nel territorio comunale di Bricherasio che, sia i ragazzi del Comune di Campiglione Fenile sia i ragazzi di Bricherasio, frequentano;

Tenuto conto che il Comune di Bricherasio non dà più il servizio di trasporto e che su richiesta di utenti residenti a Bricherasio il Comune di Campiglione Fenile può offrire detto servizio per un numero limitato di ragazzi fino alla capienza massima del mezzo di proprietà del Comune di Campiglione Fenile e che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di un apposito accordo, ai sensi dell'ex art. 15 L. 241/1990 e del D.Lgs. n. 267/2000;

i su citati Enti hanno manifestato la volontà di garantire la fruibilità del servizio scuolabus da parte degli alunni della Scuola secondaria di primo grado sita in Bricherasio, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

- Comune di Bricherasio: delibera di Giunta Comunale n. .del ;
- Comune di Campiglione Fenile: delibera di Giunta Comunale n. del ;

RICHIAMATI

- l'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.ro 616 il quale nel definire le funzioni amministrative relative alla materia "Assistenza scolastica", stabilisce che esse

concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- l'art. 45 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce le funzioni indicate nell'art. 42 ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
- il D.M. 31/01/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione il quale all'art. 3, punto C, conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare gli scuolabus con alunni o bambini abitanti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la scuola frequentata a condizione che i rapporti tra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal TUEL;
- l'art. 14, comma 28, lett. h), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in legge 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;
- l'art. 14, comma 29, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in legge 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

*** **

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto e modalità del servizio

I Comuni di Campiglione Fenile e di Bricherasio stipulano il presente accordo per la fruizione del servizio scuolabus da parte degli alunni residenti e/o dimoranti nei comuni citati e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Bricherasio. Il servizio di trasporto consiste nel carico e scarico da parte del Comune di Campiglione Fenile con l'autobus di proprietà di alunni residenti o dimoranti sul territorio di Bricherasio alle fermate stabilite se esse si trovano sul percorso del mezzo senza dover modificare il percorso principale.

ART. 2 – Condizione risolutiva, recesso e termine finale -

Il presente accordo è sottoposto alla condizione risolutiva espressa dell'approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali e dei regolamenti in materia di trasporto scolastico e al conseguente effettivo esercizio della funzione a livello sovracomunale. In tale caso l'accordo si deve intendere risolto di diritto.

In caso di mancata verifica della condizione risolutiva il presente accordo decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025.

I Comuni aderenti possono recedere dal presente accordo con preavviso da presentare prima dell'inizio dell'anno scolastico.

ART. 3 – Tariffe -

La tariffa in vigore per il servizio è posta a carico degli utenti che usufruiranno del servizio.
Nessun costo sarà a carico del Comune di Bricherasio.

ART. 4 - Forme di consultazione -

La consultazione per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti lo scopo del presente accordo si effettuerà con riunioni collegiali a cui parteciperanno i Sindaci dei due comuni o loro delegati, su richiesta di uno dei due sindaci.

ART. 5 – Registrazione -

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1985.

*** **

Data,

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRICHERASIO

F.to digitalmente: Simone Ballari

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

F.to digitalmente: Luca Re